



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN AFFIDAMENTO DIRETTO

(ai sensi dell'art.50 c.1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

c.d. Codice dei contratti pubblici)



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e principi generali	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Attività negoziale della Camera di commercio di Bergamo	4
Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	4
Art. 5 Responsabile unico del progetto	4
Art. 6 Responsabile della fase di esecuzione e Direttore dei Lavori	5
Art. 7 Conflitto di interessi	5
Art. 8 Valore stimato del contratto	5
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE	5
Art. 9 Progettazione	5
Art. 10 Affidamento diretto	6
Art. 11 Scelta del contraente	6
Art. 12 Rotazione degli affidamenti e degli inviti	8
Art. 13 Requisiti degli operatori economici e verifiche sul possesso	8
Art. 14 Garanzie	9
PARTE III - STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	10
Art. 15 Stipula del contratto	10
Art. 16 Contabilità semplificata e verifica di conformità	10
Art. 17 Entrata in vigore	11

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione **in affidamento diretto** di lavori, servizi e forniture di valore stimato inferiore a € 150.000 per i lavori e inferiore a € 140.000 per servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, c.1 lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice). Le predette soglie si adeguano automaticamente alle modifiche normative, anche temporanee, che dovessero succedersi nel tempo.
2. Il presente regolamento attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento vigenti adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dal D.P.R 254/2005 "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio".
5. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre che agli affidamenti in-house providing.
6. Nei limiti di quanto stabilito dall'art. 10 del Codice, viene garantita la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
7. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
8. Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 50, c.9 e 28 del Codice, come meglio specificato all'art.4.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «**Codice**» il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., il c.d. Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) «**Camera di commercio**» o «**Ente**» la Camera di commercio di Bergamo in qualità di stazione appaltante;
 - c) «**Servizio Risorse Strumentali**», gli uffici afferenti al Servizio;
 - d) «**Uffici**» gli uffici della Camera di commercio di Bergamo che richiedono l'acquisto di servizi o forniture o l'esecuzione di lavori;
 - e) «**RUP**» il Responsabile Unico del Progetto;
 - f) «**Affidamento diretto**» affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice», ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice;
 - g) «**Responsabile della fase di esecuzione**» il Responsabile di Servizio/Ufficio preposto al controllo e verifica delle prestazioni contrattuali;
 - h) «**Direttore dei Lavori**» colui che, designato dalla Camera di Commercio su proposta del RUP, svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti; se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

- i) «**ANAC**» l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 222 del Codice dei contratti pubblici;
- j) «**BDNCP**» Banca dati nazionale dei contratti pubblici di Anac;
- k) «**PAD**» piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- l) «**PTPC**» il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Camera di commercio;
- m) «**RPCT**» il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di commercio;
- n) «**CIG**» il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- o) «**DGUE**» il Documento di gara unico europeo.

Art. 3 Attività negoziale della Camera di commercio di Bergamo

1. La Camera di commercio deve, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla norma, approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Aria S.p.A. istituita dalla Regione Lombardia e Consip S.p.A. creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La Camera di commercio può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e da Aria S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
3. L'Ente si avvale delle PAD che fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e che sono le uniche in grado di scambiare dati e informazioni con BDNCP necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, compresa l'acquisizione dei CIG.

Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

1. La Camera di commercio assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e dalle delibere Anac riguardanti la materia. Nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP in cui sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle PAD.
2. Il Servizio Risorse Strumentali pubblica e aggiorna i succitati dati, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PTPC della Camera di commercio, informandone il RPCT, e adegua le proprie prassi interne sulla gestione delle procedure di affidamento, nonché il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel PTPC dell'Ente.

Art. 5 Responsabile unico del progetto

1. Il RUP è nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto ed è responsabile di tutto l'intervento pubblico sovrintendendo alla pluralità di procedimenti. È individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 e dall'Allegato I.2 del Codice, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Camera di commercio.
2. Il RUP è il dirigente titolare di budget o il funzionario, nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico o in un atto generale di indirizzo organizzativo, come definito dal Segretario Generale, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. I compiti del RUP sono definiti nell'allegato I.2 del codice.
3. Nel caso di nomina del RUP tra i funzionari camerali senza potere di spesa, è consentita la delega per la stipula del contratto sulle PAD previo provvedimento/ordinativo di fornitura del dirigente titolare di budget.

4. Il RUP riferisce immediatamente al dirigente competente su qualsiasi circostanza rilevante concernente l'acquisizione e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine. Se il RUP coincide con il dirigente competente, provvede direttamente.

Art. 6 Responsabile della fase di esecuzione e Direttore dei Lavori

1. Ferma restando l'unicità del RUP con funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, ma al fine di evitare un'eccessiva concentrazione in capo allo stesso di compiti e responsabilità direttamente operative, la Camera di commercio adotta, ai sensi dell'art.8, c.4 lett. e) dell'Allegato I.2 del Codice, il seguente modello organizzativo, che prevede le figure di Responsabile della fase di esecuzione e/o del Direttore dei Lavori e le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti.
2. Di norma, il Responsabile della fase di esecuzione coincide con il soggetto che ha richiesto la fornitura, a meno che la Camera di commercio non determini diversamente. Il nominativo è indicato nel provvedimento di affidamento o nell'ordinativo di fornitura.
3. Il RUP come sopra individuato può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dei Lavori.
4. Il Responsabile della fase di esecuzione e il Direttore dei Lavori operano in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, impartiscono le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura/dei lavori e vigilano sul rispetto delle prescrizioni contrattuali, proponendo al RUP o al dirigente titolare di budget le eventuali modifiche contrattuali e l'irrogazione delle penali ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 7 Conflitto di interessi

1. Ai sensi dell'art. 16 del Codice, il RUP e il Responsabile della fase di esecuzione e il Direttore dei Lavori dichiarano l'assenza di conflitto di interessi in relazione a ciascun affidamento, sottoscrivendo apposita autocertificazione.
2. Qualora uno di loro versi in una delle situazioni che possa essere percepita come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione è tenuto a darne comunicazione al RPCT che, qualora accerti l'effettiva sussistenza del conflitto di interessi, lo invita ad astenersi dal partecipare alla procedura e all'esecuzione. Nel caso la situazione riguardi il Segretario Generale, è previsto il coinvolgimento del Presidente.

Art. 8 Valore stimato del contratto

1. Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice, il valore stimato del contratto viene calcolato e formalizzato negli atti della relativa procedura.
2. Nel valore stimato del contratto non va conteggiata l'IVA, vanno considerati invece l'eventuale ricorso al quinto d'obbligo e l'opzione di proroga (art. 120, c. 9 e 10 del Codice).
3. Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base dell'affidamento che rappresenta il riferimento necessario per la quantificazione dell'offerta economica.

PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE

Art. 9 Progettazione

1. Per i lavori, di norma, la progettazione è sviluppata con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati.

2. Per le forniture di beni e servizi, la progettazione è assolta mediante la descrizione dettagliata dell'oggetto, delle caratteristiche e del valore stimato della fornitura all'interno della relativa richiesta effettuata dagli uffici.
3. Nella predisposizione dei capitolati tecnici, l'Ente tiene conto di quanto indicato all'art. 57 del Codice relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 10 Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto consiste nell'affidamento senza una procedura di gara. Il RUP opera discrezionalmente, svolgendo in base al valore dell'affidamento anche fuori dalle PAD, l'attività istruttoria con facoltà di interpellare, in modo asimmetrico (ad esempio senza scadenze perentorie per la presentazione dei preventivi), diversi operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art.1, c.2, l'Ente procede all'affidamento con le **seguenti modalità**:
 - per forniture e lavori di importo inferiore a € 5.000, senza consultazione di più operatori economici e in deroga al principio di rotazione (art. 49, c.6 del Codice);
 - per forniture e lavori di importo uguale o superiore a € 5.000 e fino a € 40.000, senza obbligo di consultazione di più operatori economici, ma nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - per lavori di importo superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 e per forniture di importo superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000, con obbligo di consultazione di almeno due operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.12 del presente regolamento. Resta comunque possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico, quindi, anche senza consultazione di più operatori economici, motivando accuratamente nel provvedimento di affidamento le ragioni di tale scelta.
3. Gli operatori economici scelti tramite affidamento diretto devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti nell'elenco telematico della PAD SINTEL di Aria o in Mepa/Acquisti in rete di Consip.
4. Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto, può:
 - a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama e di comprovata affidabilità, ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
 - b) per servizi e prestazioni intellettuali, richiedere all'operatore economico di fornire un *curriculum* a corredo del preventivo;
 - c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
 - d) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiedere la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

Art.11 Scelta del contraente

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art.1, c.2, nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, **le motivazioni della scelta dell'affidatario** possono essere soddisfatte come di seguito indicato:
 - mediante un'indagine informale effettuata consultando prezzi o listini di mercato presenti in internet o altri canali di informazione, nonché mediante un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - mediante consultazione di listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;

- mediante un'analisi di offerte precedenti per affidamenti analoghi dell'Ente o una comparazione dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, valutando eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
2. Nel caso di **consultazione di più operatori** economici, il contratto può essere affidato previa valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base:
- a) del criterio del **miglior rapporto qualità-prezzo** e il RUP:
 - può, avuto riguardo all'oggetto del contratto (in particolar modo per le prestazioni intellettuali), tener conto anche dell'esperienza pregressa dell'operatore economico/professionista in prestazioni identiche o analoghe;
 - è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta;
 - b) del criterio del **minor prezzo**: il RUP può negoziare il contenuto delle offerte ricevute. La facoltà di negoziazione deve essere prevista nella richiesta di offerta. Non si procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'articolo 54, c.1 del Codice; tuttavia il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, chiedendo chiarimenti all'operatore economico. Qualora la scelta del RUP ricada su tale ultima offerta, è tenuto a motivarne la scelta, dando atto dei chiarimenti ricevuti nel provvedimento di affidamento.
3. L'esame delle offerte e la proposta dell'affidamento sono effettuati dal RUP con il supporto del Servizio Risorse Strumentali che redige un prospetto comparativo delle offerte ricevute.
4. Al fine di contemperare i principi espressi dal Codice con l'esigenza di non aggravare il procedimento, gli affidamenti di servizi, forniture e lavori, vengono effettuati con la seguente procedura:
- a) **fino a un valore stimato di € 40.000**: predisposizione, mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione del ciclo passivo della Camera di commercio, di una motivata richiesta di acquisto autorizzata dal dirigente titolare di budget cui fa seguito:
 - l'ordinativo di fornitura per acquisizioni fino a € 15.000;
 - la determinazione dirigenziale di affidamento per acquisizioni superiori a € 15.000 e fino alla soglia di € 40.000;
 - b) **da un valore stimato di € 40.000,01 fino a € 149.999 per i lavori e fino a € 139.999 per le forniture**: predisposizione di una motivata relazione del responsabile di servizio/ufficio allegata alla richiesta di acquisto autorizzata dal dirigente titolare di budget mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione del ciclo passivo della Camera di commercio, cui fa seguito la determinazione dirigenziale di affidamento.

La richiesta di acquisto contiene:

- Il tipo di richiesta: servizio, beni o lavori;
- l'oggetto della fornitura che si intende acquistare;
- la sintetica motivazione dell'acquisizione e dei criteri di scelta dell'operatore economico affidatario anche facendo espresso rinvio al presente regolamento;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- termini (quantomeno indicativi) di consegna se beni;
- durata dell'incarico (per fornitura di servizio/lavoro);
- la modalità di affidamento che si intende seguire tra quelle indicate all'art.10 c.2 con indicazione delle ragioni della scelta;
- relazione del Responsabile di servizio/ufficio qualora l'affidamento rientri nella fattispecie di cui al c. 4 lett. b) del presente articolo.

La relazione del Responsabile di servizio/ufficio e la determinazione di affidamento contengono:

- la motivazione dell'acquisizione e dei criteri di scelta dell'operatore economico affidatario anche facendo espresso rinvio al presente regolamento;

- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato e la durata dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la modalità di affidamento che si intende seguire tra quelle indicate all'art. 10 c.2 con indicazione delle ragioni della scelta;
- l'eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, c.2 del Codice.

Art. 12 Rotazione degli affidamenti e degli inviti

1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga, comporta il divieto di affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo:

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	< € 5.000,00	A	< € 5.000,00
B	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00	B	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00
C	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00	C	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
D	≥ € 40.000,00 e < € 75.000,00	D	≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00
E	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00		

3. Il principio di rotazione può essere **derogato**, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:
 - a) per i contratti di importo inferiore a € 5.000;
 - b) per i contratti di importo pari o superiori a € 5.000, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto.
 - c) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;
 - d) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice;
 - e) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice;
 - f) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Codice.

Art. 13 Requisiti degli operatori economici e verifiche sul possesso

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Camera di commercio, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice e i requisiti di carattere speciale - ove richiesti (art.100 del Codice) - in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e/o capacità economica e/o finanziaria.
2. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica e/o capacità economica e/o finanziaria, se richiesti, devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole/medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
3. **Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000**, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione necessari per risultare affidatari e la Camera di commercio verifica la veridicità di tali dichiarazioni con sorteggio di un campione, come meglio individuato al successivo comma 5. In caso di accertamento della mancanza dei requisiti prescritti, l'Ente procede alla risoluzione

del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Camera di commercio per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. **Per gli affidamenti di importo pari o superiori a € 40.000 e inferiori a €150.000 per lavori e a € 140.000 per servizi e forniture**, gli operatori economici compilano il DGUE e la Camera di commercio procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.
5. Le verifiche sul possesso dei **requisiti di ordine generale** vengono effettuate come segue:

verifiche da effettuarsi prima dell'interpello di uno o più operatori economici o comunque prima dell'affidamento	verifiche a campione con estrazione semestrale del 5% degli affidamenti
<ul style="list-style-type: none">- casellario ANAC- DURC- visura camerale per procedure concorsuali	<ul style="list-style-type: none">- certificato penale- certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato- verifica regolarità fiscale- visura camerale per procedure del Codice della Crisi d'impresa e concorsuali- normativa disabili (non richiesta fino a 14 dipendenti)- situazioni di controllo/collegamento societario

6. La documentazione attestante il campione estratto è conservata in apposita cartella nella rete aziendale. Per l'individuazione degli affidamenti da sottoporre a verifica a campione fa fede la data della determinazione di affidamento o dell'ordinativo.
7. Non si procede al controllo per i fornitori affidatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché in questi casi il controllo viene effettuato dal soggetto aggregatore.
8. Vanno effettuati i controlli ai fini dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 11, c.6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73.
9. Resta ferma la possibilità di effettuare le verifiche su qualsivoglia requisito tutte le volte che al RUP sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza e/o contraddittorietà palese e/o inattendibilità evidente e/o di incompletezza delle informazioni rese, nonché di errori e omissioni nella compilazione dei documenti trasmessi o estratti, tali da fare supporre la volontà del contraente di dichiarare solo dati parziali e/o non veritieri o comunque tali da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

Art. 14 Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53, c.1 del Codice, non è richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi/offerte.
2. Ai sensi dell'art. 53, c.4 del Codice, l'Ente, al fine di non aggravare il procedimento, non richiede la garanzia **definitiva** nei seguenti casi disgiuntamente intesi:
 - per i contratti di importo inferiore a € 40.000;
 - notoria affidabilità del contraente da € 40.000 fino alle soglie consentite per l'affidamento diretto;
 - assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - esecuzione istantanea del contratto (es.: forniture di beni o prestazioni di servizi ad esecuzione di breve durata).
3. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

PARTE III - STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 15 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico affidatario con le modalità di cui al precedente art. 13, tramite scambio di lettere commerciali via PEC (offerta e ordinativo di fornitura firmato digitalmente per accettazione) o tramite l'utilizzo delle PAD.
2. Il contratto o ordinativo di fornitura vengono sottoscritti dal Dirigente titolare del budget.
3. Il contratto o l'ordinativo di fornitura dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione tra cui, ad esempio, la data di inizio ed il termine (anche solo indicativi), le modalità di pagamento, nonché ogni altra informazione ritenuta necessaria in relazione all'oggetto del singolo contratto, ivi compresi il regime IVA applicabile, il CIG, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il capitolato oppure le modalità di esecuzione delle prestazioni e le condizioni generali di fornitura allegati nella richiesta di offerta sono da intendersi parte integrante del contratto.

4. Come previsto dall'Allegato I.4 del Codice, l'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e va assolta *una tantum* al momento della stipula del contratto; l'imposta è variabile in proporzione al valore del contratto ed è definita come segue:

Fascia di importo contratto	Imposta
< € 40.000,00	esente
≥ € 40.000,00 < € 150.000,00	€ 40,00

Art. 16 Contabilità semplificata e verifica di conformità

1. La regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito visto di conformità elettronico posto nel sistema informatico di gestione del ciclo passivo della Camera di commercio dal RUP o dal Responsabile della fase di esecuzione.
2. Il RUP o il Responsabile della fase di esecuzione, sulla base degli accertamenti fattuali e delle prove raccolte, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o, per qualsiasi motivo, non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
3. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
4. In via eccezionale, il RUP può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, salvo che la non conformità non comporti problemi di sicurezza e/o durevolezza e/o realizzazione a regola d'arte della fornitura.
5. Le forniture rifiutate in fase di verifica della conformità sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico.
6. Il pagamento delle fatture elettroniche è subordinato alla verifica del DURC dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva si applica la procedura di cui all'art. 11, c.6 del Codice.
7. Viene altresì effettuata la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.
8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.



9. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di verifica di conformità o di regolare esecuzione e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente della Camera di commercio di Bergamo.